



Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica

Audizione sull'Atto 2020 (Disegno di legge *Delega al Governo per il riordino degli studi musicali, artistici e coreutici*)

**19 maggio 2021 - VII Commissione permanente del Senato
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

Desidero innanzitutto ringraziare la VII Commissione del Senato della Repubblica per aver accordato questa audizione alla Conferenza Nazionale dei Direttori dei Conservatori di Musica. Ricordo che la Conferenza che presiedo rappresenta 55 istituzioni statali e 17 istituzioni in via di statizzazione, oltre a 5 istituti privati accreditati.

Il tempo accordato alla Conferenza per questa audizione è molto limitato rispetto alla complessità dei problemi che vengono affrontati nel Disegno di legge intitolato «Delega al Governo per il riordino degli studi musicali, artistici e coreutici», per cui cercherò di andare subito al cuore della questione antepoendovi alcune considerazioni preliminari.

Premetto che il DDL rappresenta un primo tentativo di dare coerenza ad una serie di atti normativi che, con le relative visioni che li hanno ispirati, sono stati concepiti nell'ambito del sistema italiano dell'educazione e della formazione musicale in periodi diversi e che quindi soffrono della mancanza di una visione organica e coerente: al 1999 risalgono infatti la Legge di riforma dei conservatori, come sappiamo in gran parte inattuata (L 508), e la riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella secondaria di primo grado (DM 201), al 2010 risale la revisione dell'assetto dei licei con l'istituzione dei licei musicali (DPR 89), al 2011 il decreto sulla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria (DM 8), e infine al 2018 la regolamentazione dei corsi dei conservatori finalizzati alla preparazione all'ingresso nell'alta formazione musicale, i cosiddetti "corsi propedeutici" (DM 382).

Premetto anche che esprimiamo apprezzamento per la volontà del legislatore, che in questo Atto 2020 si propone di affrontare anche il problema dell'educazione musicale nella scuola primaria, che rappresenta una grande incompiuta, dal momento che il DM 8 ha promosso una importante attività di sperimentazione che è rimasta però circoscritta ad una percentuale di istituti piuttosto limitata; e che inoltre condividiamo la previsione degli "istituti comprensivi ad indirizzo musicale".

Premetto infine che approviamo il tentativo di far dialogare pezzi del sistema formativo che in parte continuano a relazionarsi con diffidenza per non dire che in alcuni casi la diffidenza è sostituita

dall'ostilità: ma non possiamo certo dimenticare che in questi pezzi del sistema vi sono degli operatori della formazione, e non saranno certo degli articoli di legge e dei programmi di studio più analitici e maggiormente prescrittivi a risolvere il problema della comunicazione, che è di matrice sostanzialmente culturale. Sarebbe fondamentale infatti che a monte della scrittura di nuove norme ci si interrogasse sulle finalità dei vari segmenti della cosiddetta *filiera musicale* e sulle metodologie didattiche da mettere in campo in ciascuno di essi, convincendo gli attori presenti all'interno della filiera che occorre dialogo, reciproca attenzione e rispetto nei confronti di realtà che devono necessariamente convivere e comunicare, per il bene della cultura musicale del nostro Paese.

Fatte queste premesse non possiamo però che esprimere le nostre riserve sul disegno complessivo che è sotteso al provvedimento, e mi riferisco in particolare agli obiettivi che si pone, e su alcune omissioni che vi sono comprese (in taluni casi si tratta di inesattezze che vanno certamente corrette).

Considerato il poco tempo disponibile mi soffermerò esclusivamente sui segmenti delle scuole medie ad indirizzo musicale e dei licei musicali: a questi ultimi – come si può comprendere – i conservatori rivolgono una particolare attenzione, perché rappresentano il segmento di congiunzione con quello dell'alta formazione.

Sulle scuole medie ad indirizzo musicale (SMIM) va detto che è evidente che il DDL le interpreta come una parte della filiera già orientata in un senso professionalizzante, intesa “*come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica*”. Sappiamo bene che non potrà essere così come non lo è già ora, basti pensare alle vistose differenze dei modelli didattici ampiamente sperimentati nelle SMIM, ad esempio nella diversa relazione che vi è tra lo studio individuale dello strumento e la pratica della musica d'insieme, ma anche tra la pratica strumentale e lo studio della teoria musicale, e si potrebbe continuare. Questo perché le SMIM sono nate con altre finalità, che sono state via via approfondite, di carattere orientativo, in un'ottica formativa più generalista, certamente non professionalizzante, che si inquadra all'interno di un obiettivo più ampio che è quello della formazione della personalità e della sensibilità dello studente, anche se questa dimensione non ha poi affatto impedito ai docenti di strumento di seguire in una modalità diversa quegli studenti che nel percorso formativo evidenziavano particolari abilità, inclinazioni, e motivazioni, tali da far intravedere una loro prosecuzione negli studi musicali sino all'ingresso nei percorsi del liceo musicale e dell'alta formazione.

Quindi non è corretto pensare ad un ruolo interamente sostitutivo, anche perché sappiamo che oggi – ma lo sarà anche domani – le SMIM non possono costituire il primo gradino formativo per strumenti che oggi sono molto scarsamente rappresentati nell'offerta formativa nazionale (pensiamo al corno, all'arpa, al fagotto o all'oboe, per citare solo alcuni esempi), tant'è vero che i conservatori con proprie risorse di bilancio provvedono in molti casi a strutturare autonomamente dei corsi di avviamento alla pratica strumentale per queste specialità. Non dimentichiamo che più del 50% dell'offerta dei corsi delle SMIM è incentrata oggi su tre/quattro soli strumenti: il pianoforte, la chitarra, il flauto e il violino. Ben venga quindi quanto previsto dalla lettera g) dell'articolo 1, anche se questa attività di programmazione dell'offerta formativa su base territoriale poteva essere già avviata da tempo con gli strumenti normativi e regolamentari esistenti. Pertanto è fondamentale che vada superato il famoso limite dei “quattro strumenti” per SMIM, e che venga ampliata l'offerta formativa a strumenti attualmente non presenti nel novero dei 14 elencati nel DM 201. Per la programmazione futura, inoltre, andrebbe perseguita un'offerta formativa più equilibrata, prevedendo delle percentuali minime da rispettare per ciascuno strumento ad esempio su base provinciale, che tenga conto dei corsi già attivati.

In altri termini, noi riteniamo che non vada esclusa la possibilità di svolgimento, da parte dei conservatori e delle scuole medie ad indirizzo musicale, di percorsi formativi paralleli su talune specialità strumentali. Ciò è opportuno e direi anzi indispensabile in termini di sussidiarietà, nei casi in cui occorra garantire la formazione di base nell'ambito di strumenti che rischierebbero di estinguersi se si facesse affidamento soltanto sull'apporto della filiera, o anche con una funzione di supporto e di completamento nella formazione di coloro che potrebbero già accedere ai corsi dei conservatori (cfr. i percorsi destinati ai cosiddetti "giovani talenti", previsti dal DM 382).

Sul versante dei licei musicali valgono considerazioni analoghe, anche se in parte per motivi diversi. Troviamo non corretto parlare dei licei musicali "*intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica*", e le ragioni sono molteplici. Innanzitutto una norma così formulata non tiene conto di quanto normato dal DM 382, che riconosce ai conservatori il ruolo di istituto titolato – al pari dei licei musicali – a curare la preparazione di coloro che intendono proseguire gli studi nel percorso dell'alta formazione. Inoltre sappiamo bene che i licei musicali sono ancor oggi pochi e mal distribuiti sul territorio nazionale, e quindi difficilmente potrebbero costituire l'anello di congiunzione di un sistema formativo ad orientamento professionalizzante capace di garantire continuità tra SMIM e conservatori. Senza contare che se passasse il principio che solo SMIM e licei musicali sono deputati a erogare la formazione musicale di base e quella pre-accademica, questo sistema di fatto vieterebbe ad uno studente dotato e motivato, che però decide per i più svariati e rispettabili motivi – anche per necessità – di frequentare ad esempio il liceo scientifico o una scuola media non ad indirizzo musicale di soddisfare la propria vocazione.

Anche in questo caso, più che dettagliare programmi d'esame in uscita e in ingresso, occorre elaborare strumenti che mettano in relazione i vari segmenti della filiera, attraverso la creazione di una sorta di cabina di regia regionale, che è stata già sperimentata peraltro con successo in alcune regioni.

C'è poi la questione dell'inserimento del jazz nell'offerta formativa dei licei musicali, definita al comma c) dell'articolo 6 dell'Atto 2020. Crediamo che per affrontare il problema occorra evitare sterili contrapposizioni 'ideologiche' tra musicisti di "area classica" e musicisti di "area jazz", e ragionare invece sui bisogni formativi di uno studente che ha necessità di acquisire, all'interno del liceo, la preparazione complessiva che gli consenta un ingresso senza debiti nell'alta formazione. È vero che occorre prendere atto di una evidente diversità cognitiva che sta alla base dei diversi processi formativi della musica, tra musicisti *classici* (approccio cognitivo di tipo quasi esclusivamente visivo) e musicisti *jazz* (approccio cognitivo di tipo prevalentemente audiotattile), ma è altrettanto vero che vi sono molti punti di contatto, o meglio che vi potrebbero / dovrebbero essere. La componente della cosiddetta "improvvisazione", ad esempio, non è esclusiva del jazz o delle musiche di tradizione orale, o di quelle appartenenti all'area folklorica, per secoli è stata – in varie forme – bagaglio comune a strumentisti e cantanti: oggi purtroppo nella formazione dei musicisti classici è un elemento trascurato, pur costituendo un sapere e un'abilità trasversale utile alla formazione di qualsiasi musicista. D'altra parte anche per un cantante jazz è positivo acquisire – ad esempio – la consapevolezza del funzionamento dell'organo vocale, del diaframma, della respirazione, in altre parole le conoscenze riguardanti i presupposti della tecnica di base.

Perché diciamo tutto questo? Perché siamo convinti che, pur riconoscendo che l'idioma – ossia la lingua strumentale / vocale del jazz – è diversa da quella della cosiddetta musica d'arte, alla base delle varie tecniche strumentali e vocali vi è comunque una base comune, e solo attraverso la sua acquisizione è possibile poi parlare adeguatamente le diverse lingue musicali. Ovviamente questo è

cosa ben diversa dal sostenere che il jazz rappresenta – come qualcuno, ahimè, ha affermato recentemente – una ‘specializzazione’ del settore classico: questa è una sciocchezza insostenibile, che semmai può essere riportata in un contesto come quello del rapporto tra violino moderno, proveniente dalla tradizione otto-novecentesca, e violino barocco, ma che già mal si adatta al rapporto pianoforte-clavicembalo, ad esempio, o flauto moderno (quello con la meccanica Boehm)-traversière barocco, due strumenti molto diversi dal punto di vista organologico.

Diciamo questo perché non condividiamo il modello proposto nel DDL, vedremmo invece positivamente, nei licei, una parte del percorso quinquennale (sulla base dell’attuale assetto almeno il primo biennio, meglio un intero triennio) comune a tutti gli studenti, e la rimanente parte del percorso declinato come percorso di indirizzo. Tale percorso di indirizzo dovrebbe però consentire di rispondere, ad esempio, anche a delle specifiche necessità di quegli studenti che vogliono proseguire gli studi accademici nell’ambito della musica elettronica, cui occorrono specifiche competenze – avanzate rispetto agli altri studenti – in fisica, matematica e informatica, o di quelli che sono versati nella composizione, e che non hanno a disposizione un percorso formativo che li traghetti al triennio senza debiti. Quindi, in definitiva, auspicheremmo un ripensamento complessivo, se si vuole mettere mano dal punto di vista normativo all’ordinamento dei licei musicali, in modo da renderli idonei a garantire la preparazione propedeutica al percorso accademico in diverse aree disciplinari, non solo in quella del jazz.

Alcune riserve di tipo lessicale e concettuale, infine. Nelle Istituzioni AFAM non esistono corsi di *laurea* (come erroneamente riportato ad es. all’art. 6 comma a) ma accademici. Di *laurea* è il valore giuridico del titolo rilasciato al termine del percorso accademico, che si conclude con l’ottenimento del *diploma accademico* di I o II livello. E ancora, troviamo francamente improprio e anacronistico il reiterato riferimento ai corsi del previgente ordinamento, anche perché sono corsi ormai in via di esaurimento.

Un’ultima riserva, infine. Siamo molto scettici sul fatto che dagli interventi previsti nel DDL non derivino degli oneri a carico dello Stato: abbiamo già visto fallire troppe riforme cosiddette “a costo zero”, e l’impianto complessivo del DDL necessita di investimenti sostanziosi per garantire l’efficacia delle misure previste.

La Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica

Il Presidente
Prof. Antonio Ligios
